

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificato secondo la versione qui annessa:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

¹ RS 734.71

Allegato 1
(art. 13 cpv. 3^{bis})

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

N. 6.2

6.2. Si applicano i seguenti valori forfettari:

a.	minore dello 0,5 per cento:	0,50 per cento;
b.	uguale o maggiore dello 0,5 per cento e minore dell'1 per cento:	0,75 per cento
c.	uguale o maggiore dell'1 per cento e minore dell'1,5 per cento:	1,25 per cento
d.	uguale o maggiore dell'1,5 per cento e minore del 2 per cento:	1,75 per cento
e.	uguale o maggiore del 2,0 per cento e minore del 2,5 per cento:	2,25 per cento
f.	uguale o maggiore del 2,5 per cento e minore del 3,0 per cento:	2,75 per cento
g.	uguale o maggiore del 3,0 per cento e minore del 3,5 per cento	3,25 per cento
h.	uguale o maggiore del 3,5 per cento e minore del 4,0 per cento:	3,75 per cento
i.	uguale o maggiore del 4,0 per cento e minore del 4,5 per cento:	4,25 per cento
j.	uguale o maggiore del 4,5 per cento e minore del 5,0 per cento:	4,75 per cento
k.	uguale o maggiore del 5,0 per cento:	5,00 per cento

N. 6.3

6.3. I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3), sono 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0 per cento.

N. 7.3

7.3. Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:

a.	minore dello 0,625 per cento:	0,50 per cento;
b.	uguale o maggiore dello 0,625 per cento e minore dell'0,875 per cento:	0,75 per cento

c.	uguale o maggiore dell'0,875 per cento e minore dell'1,125 per cento:	1,00 per cento
d.	uguale o maggiore dell'1,125 per cento e minore del 1,375 per cento:	1,25 per cento
e.	uguale o maggiore del 1,375 per cento e minore del 1,625 per cento:	1,50 per cento
f.	uguale o maggiore del 1,625 per cento e minore del 1,875 per cento:	1,75 per cento
k.	uguale o maggiore del 1,875 per cento:	2,00 per cento

N. 7.4

7.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3), sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625 e 1,875 per cento.

*N. 8***8. Disposizione transitoria della modifica del...**

Per il 2016 il calcolo del costo medio ponderato del capitale si determina sul diritto previgente.

